

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**



Sommario

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Campo d'applicazione.....	3
Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti.....	3
Art. 3 Competenze.....	3
Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni.....	3
Art. 5 Compiti del Comune.....	4
Art. 6 Obblighi dei detentori di rifiuti.....	4
Art. 7 Eccezioni e modalità particolari di consegna.....	5
Art. 8 Divieti	5
CAPITOLO 2 – RACCOLTA E SMALTIMENTO	5
Art. 9 Raccolta dei rifiuti urbani.....	5
Art. 10 Utenti autorizzati	5
Art. 11 Imballaggi, contenitori e esposizione della raccolta.....	6
Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta.....	6
Art. 13 Smaltimento dei rifiuti.....	7
Art. 14 Sospensione del servizio	7
CAPITOLO 3 – FINANZIAMENTO	7
Art. 15 Principio	7
Art. 16 Tassa base.....	7
Art. 17 Tassa sul quantitativo	8
Art. 18 Agevolazioni ed esenzioni	8
Art. 19 Altre tasse causali.....	8
Art. 20 Esigibilità.....	9
CAPITOLO 4 – NORME FINALI	9
Art. 21 Attuazione e misure d'esecuzione	9
Art. 22 Rimedi giuridici.....	9
Art. 23 Contravvenzioni	10
Art. 24 Entrata in vigore e abrogazioni	10

Il Consiglio comunale di Ponte Tresa:

- vista la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

decreta

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Ponte Tresa nonché il relativo finanziamento.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano indistintamente a tutti i produttori e detentori di rifiuti (persone fisiche e giuridiche) con residenza (primaria o secondaria) o sede a Ponte Tresa o che svolgono una qualsiasi attività sul territorio comunale e sono autorizzate a far capo a questi servizi.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare, il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- 2) Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Competenze

- 1) Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 2) Il Municipio promuove la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
- 3) L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.
- 4) Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.

Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni

- 1) Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
 - a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

- 2) Sono rifiuti industriali o aziendali quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione e/o quantità non possono essere considerati alla stregua dei rifiuti urbani.
- 3) Sono rifiuti speciali e soggetti a controllo quelli aziendali e domestici designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Compiti del Comune

- 1) Il Comune **provvede** alla gestione dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e nel limite del possibile coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro del proprio territorio.
- 2) **Collabora** con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
- 3) **Informa e coinvolge** l'utenza sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
- 4) **Sensibilizza e informa**, la cittadinanza in tema di rifiuti, autonomamente o in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").
- 5) **Provvede** alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti, specialmente in zone molto frequentate quali piazze pubbliche, aree di svago, punti panoramici, ecc.
- 6) **Promuove** la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali. In particolare favorisce dove possibile il compostaggio individuale.
- 7) **Promuove** la separazione dei rifiuti urbani tramite i propri punti di raccolta o piazze di raccolta centralizzate.
- 8) **Verifica**, annualmente, l'evoluzione dei costi con l'obiettivo di assicurare un grado di copertura ottimale delle spese generate dal servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 6 Obblighi dei detentori di rifiuti

- 1) I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- 2) Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.
- 3) I Privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
- 4) In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.
- 5) Il deposito e lo smaltimento dei rifiuti speciali e soggetti a controllo esclusi dal servizio comunale di raccolta devono avvenire a cura e carico degli interessati nei rispettivi centri autorizzati dal Cantone, o comunque tenendo conto delle direttive vigenti in materia.

E' data facoltà al Municipio di istituire o completare la raccolta dei rifiuti considerati di tipo speciale, previo indicazioni puntuali alla popolazione.

Art. 7 Eccezioni e modalità particolari di consegna

- 1) In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
- 2) Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- 3) Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.
- 4) I servizi sono estesi unicamente alle zone agevolmente raggiungibili con i mezzi in dotazione.

Art. 8 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento dei rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni (da smaltire ai sensi dell'OEDA).

CAPITOLO 2 – RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 9 Raccolta dei rifiuti urbani

- 1) Il Municipio stabilisce tramite ordinanza il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti.
- 2) Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori (interrati o containers) di uso pubblico, adibiti alla raccolta e se ne assume i costi d'acquisto, posa, pulizia e manutenzione.
- 3) Quando, in funzione alle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo idoneo più vicino al percorso dell'automezzo.
- 4) Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi comunali devono essere obbligatoriamente smaltiti da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.
- 5) I rifiuti deposti in modo non conforme alle modalità di consegna stabilite o che non rientrano nella categoria di rifiuti solidi urbani non saranno raccolti dagli addetti al servizio e sarà applicata una sanzione ai contravventori oltre alle spese di smaltimento.

Art. 10 Utenti autorizzati

- 1) Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Ponte Tresa (residenti, domiciliati, residenze secondarie, persone giuridiche o attività economiche con

sede o che svolgono qualsiasi attività a Ponte Tresa autorizzata a far capo a questi servizi), con le limitazioni dei prossimi cpv.

- 2) Le persone giuridiche o attività economiche potranno fare capo al centro di raccolta unicamente per le categorie di rifiuti stabiliti dal Municipio mediante l'apposita ordinanza.
- 3) I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune di Ponte Tresa non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 11 Imballaggi, contenitori e esposizione della raccolta

- 1) I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- 2) Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- 3) Il Municipio può ordinare per stabili abitativi privati con 6 o più appartamenti, complessi residenziali, commerciali e aziendali, la posa di contenitori privati (container o interrati) per rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.
- 4) I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.
- 5) È data facoltà al Municipio di collocare in determinati luoghi contenitori normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune.
- 6) L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spettano al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni intenzionali causati da terzi.
- 7) Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritture non pertinenti al servizio di raccolta.

Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta

I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitarie;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

Art. 13 Smaltimento dei rifiuti

- 1) Sono smaltiti dal Comune i rifiuti solidi urbani (RSU), i rifiuti solidi urbani ingombranti (RI) e le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita. Sono smaltiti dal detentore i rifiuti industriali o aziendali e i rifiuti speciali e soggetti a controllo.
- 2) Il Municipio può prevedere mediante Ordinanza la raccolta separata di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 14 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO 3 – FINANZIAMENTO

Art. 15 Principio

- 1) Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- 2) Esse si suddividono in tassa base (art. 16), tassa sul quantitativo (art. 17) e altre tasse causali (art. 19).
- 3) Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.
- 4) Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e preventivi.

Art. 16 Tassa base

- 1) La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente quelli:
 - a) amministrativi e del personale
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), rifiuti solidi urbani ingombranti (RI) e le raccolte separate;
 - d) di investimento;
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi prodotti.
- 2) Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche con residenza (primaria o secondaria), rispettivamente con sede a Ponte Tresa o che svolgono una qualsiasi attività sul territorio comunale e sono autorizzate a far capo a questi servizi comunali.
L'assoggettamento è dato indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità di fruizione dei servizi comunali.
- 3) La tassa base è composta da:
 - 3.1) una tassa minima uguale per le categorie di utente (unità abitativa) elencate alle lettere a – b – c – d, e copre i costi fissi di gestione e i costi per le strutture, indipendenti dai quantitativi;
 - 3.2) una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente e copre i costi di raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti, esclusi gli RSU;
 - 3.3) la tassa minima (per ogni unità abitativa) è stabilita tra fr. 50.00 e fr. 220 annui.
 - 3.4) La tassa individuale (per ogni abitante o abitante equivalente) è stabilita tra fr. 5.00 e fr. 25.00 per abitante o abitante equivalente, ritenuti i seguenti criteri:
 - a) Economia domestica:
 - i. Residenza primaria: ogni persona = 1 abitante

- ii. Residenze secondarie: ogni posto letto = 1 abitante equivalente.
In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.
- b) Affittacamere, esercizi pubblici e campeggi:
 - iii. Ogni posto (calcolato in base alla media fra posti a sedere interni, esterni e posti letto) = 1 abitante equivalente
 - iv. Ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti
 - v. Roulotte fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente
 - vi. Ogni esercizio pubblico a ristorazione limitata come i take-away e i food-trucks (cucine itineranti) = 10 abitanti equivalenti
- c) Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani.
 - vii. Ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente, ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica. Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del grado di impiego di tutti i dipendenti di un'attività economica
- d) Depositi e magazzini a sé stanti
 - viii. Fino a 100 mq di superficie utile – 5 abitanti equivalenti
 - ix. Per ogni 50 mq di superficie utile in più = 5 abitanti equivalenti
- e) Le tasse base si intendono **IVA esclusa**.

Art. 17 Tassa sul quantitativo

- 1) La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume (Tassa sul volume) o del peso (Tassa sul peso) effettivo dei rifiuti prodotti. E' destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU), contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura o depositati negli appositi contenitori a pesa, compresi i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi ufficiali (**IVA inclusa**).
- 2) La tassa sul volume è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.
- 3) La tassa sul peso è fatturata in base al peso raggiunto dai rifiuti depositati nei contenitori a pesa.
- 4) Il Municipio fissa mediante ordinanza l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

Art. 18 Agevolazioni ed esenzioni

- 1) Il Municipio può concedere esenzioni o agevolazioni dalla tassa base e/o tassa sul quantitativo a determinate categorie di persone fisiche e giuridiche tra cui a:
 - a) aziende ed esercizi pubblici che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese
 - b) persone o famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico
 - c) famiglie con figli a carico fino a 3 anni di età
 - d) enti e associazioni di diritto privato con scopi ideali e senza scopo di lucro
 - e) manifestazioni benefiche aperte alla popolazione
 - f) persone con incontinenza certificata
- 2) Il Municipio stabilisce i dettagli di cui al cpv. 1 mediante Ordinanza.

Art. 19 Altre tasse causali

Rifiuti solidi urbani ingombranti

- 1) Quantità massima consentita 2 metri cubi oppure Kg 100 per giorno d'apertura al superamento di tale quantitativo verrà applicata una tassa da Fr 20.00 a Fr 45.00 al metro cubo o al quintale

- 2) Non sono considerati rifiuti ingombranti i materiali provenienti da sgombero totale di cantine, solai, appartamenti, depositi, magazzini, ecc., rispettivamente da stabili ristrutturati o da ristrutturare quali detriti, porte, finestre e altro, nonché gli scarti di processi di fabbricazione e di altre attività artigianali e industriali di qualsiasi tipo per i quali lo smaltimento conforme alle disposizioni in materia incombe a chi li produce (a beneficio di una licenza edilizia).

Scarti vegetali

- 1) Gli scarti vegetali sono gli scarti di giardino (fogliame, fiori appassiti, erba, residui di siepi, rami sminuzzati, piante da vaso).
- 2) Lo smaltimento di tali rifiuti attraverso la normale raccolta di rifiuti solidi urbani è vietata.
- 3) Quantità massima consentita 2 metri cubi per giorno d'apertura, al superamento di tale quantitativo verrà applicata una tassa da Fr. 20.00 a Fr 45.00 al metro cubo.

Art. 20 Esigibilità

- 1) La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis su base mensile.
- 2) In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
- 3) Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

CAPITOLO 4 – NORME FINALI

Art. 21 Attuazione e misure d'esecuzione

- 1) Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione, come pure eventuali disposizioni, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- 2) Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- 3) Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- 4) Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- 5) Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 22 Rimedi giuridici

- 1) Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- 2) Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 23 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000.00 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 24 Entrata in vigore e abrogazioni

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1. Luglio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
- 2) Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.

Approvato dal Municipio di Ponte Tresa con ris. mun. 128 del 08.04.2019

Adottato dal Consiglio Comunale Ponte Tresa il 16.05.2019

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione 9.7.2019